

(N. 74-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell' 11 dicembre 1948  
modificato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 dicembre 1948 (V. Stampato N. 221)*

d'iniziativa dei Senatori BERLINGUER, GRISOLIA, ADINOLFI, TAMBURRANO, PICCHOTTI,  
NOBILI, VERONI, CORTESE, GIUA, MARANI MARICITI, LANZETTA, GIACOMETTI,  
e MANCINELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 20 DICEMBRE 1948

Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per il reato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e indulto per i reati previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e per il reato previsto dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente prorogato.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

#### *Articolo unico.*

Il Presidente della Repubblica è delegato ad emanare il seguente decreto di amnistia e condono:

Art. 1. — È concessa amnistia per il reato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

Art. 2. — Fuori del caso dell'articolo precedente è concesso il condono di un terzo delle pene inflitte per i reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente prorogato.

### DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### *Articolo unico.*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per il reato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, nonché indulto di un terzo delle pene comminate per gli altri reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con relative proroghe, purchè si tratti di reati per i quali la legge 23 luglio 1948, n. 970, abbia diminuito le pene.

p. Il Presidente della Camera dei Deputati

FUSCHINI.